



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**AVVISO DI ACCREDITAMENTO  
PER LA PREVENZIONE E DIAGNOSI  
PRECOCE DI PATOLOGIE  
ONCOLOGICHE**

*Contributo a copertura totale dei costi di  
effettuazione presso strutture convenzionate*

**Anno 2022**

## **Indice**

Premessa

- Art. 1 Oggetto dell'avviso
- Art. 2 Soggetti ammessi alla procedura
- Art. 3 Requisiti di ammissione alla procedura
- Art. 4 Prestazioni oggetto dell'accREDITamento
- Art. 5 AccredITamento
- Art. 6 Modalità e tempi della procedura
- Art. 7 Istruttoria e pubblicazione elenco operatori accREDITati
- Art. 8 Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 9 Verifiche e controlli
- Art. 10 Penali
- Art. 11 Responsabile del procedimento
- Art. 12 Ricorsi
- Art. 13 Note informative

## **PREMESSA**

Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l'INPS ha tra i propri compiti istituzionali l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

L'attuale contesto pandemico ha avuto numerose conseguenze negative, in particolare sul piano sanitario, tra le quali appare rilevante la drastica riduzione delle attività di prevenzione delle patologie da parte del Servizio Sanitario Nazionale, impegnato nella priorità di contrastare la pandemia.

Nella considerazione delle ricadute che tutto ciò comporta sulle fasce di popolazione economicamente più fragili, l'INPS ha istituito, in via sperimentale, una nuova prestazione di protezione sanitaria a sostegno dell'azione del Servizio Sanitario Nazionale, che consiste nell'offrire agli iscritti alla suddetta Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali degli screening gratuiti per la prevenzione dei tumori dell'apparato genitale maschile, dell'apparato genitale femminile e dei melanomi.

Gli screening consisteranno in "pacchetti" di prevenzione sanitaria come meglio precisati all'articolo 4 fino ad esaurimento delle risorse stanziare per la nuova prestazione.

A seguito di bando rivolto ai potenziali utenti interessati ad usufruire della prestazione per l'anno 2022, gli utenti potranno presentare domanda a decorrere dalle ore 12.00 del 1° febbraio 2022 fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2022. Le domande idonee verranno accolte in ordine cronologico di presentazione domanda fino all'esaurimento delle risorse stanziare. Anche gli utenti che hanno usufruito dello screening oncologico dell'INPS durante l'anno 2021 potranno ripresentare domanda per l'anno 2022. Qualora l'utente intenda fruire della medesima tipologia di screening dell'anno precedente, dovrà essere intercorso un anno dal precedente utilizzo, come rilevabile dalla procedura. Al beneficiario risultato assegnatario verrà attribuito un voucher con il quale potrà recarsi presso uno dei centri accreditati dall'Istituto per ricevere la prestazione.

La struttura accreditata dovrà inserire il voucher sulla apposita piattaforma informatica all'atto della prenotazione e ne effettuerà contestualmente la validazione. All'esito positivo della validazione, lo screening potrà essere eseguito.

I risultati degli screening eseguiti saranno oggetto di indagine statistica e scientifica. Pertanto, la procedura di accreditamento postula l'impegno da parte della struttura esecutrice di trasmettere all'Istituto le risultanze degli screening eseguiti in forma aggregata ed anonima, nonché nel rispetto della vigente normativa in tema di Privacy.

## **Articolo 1 – Oggetto dell’avviso**

1. In coerenza con quanto indicato in premessa, l’Istituto intende procedere all’individuazione e all’accreditamento di operatori specializzati in campo sanitario, provvisti delle strumentazioni e del personale medico specializzato per l’espletamento di tutte e tre le tipologie di prestazioni richieste.

## **Articolo 2 – Soggetti ammessi alla procedura**

1. Sono ammesse alla procedura di accreditamento tutte le strutture operanti in campo sanitario (centri medici, ambulatori polispecialistici, laboratori di analisi), anche in forma aggregata, che siano provvisti delle strumentazioni e del personale medico specializzato per l’espletamento, all’interno della singola struttura, di tutte e tre le tipologie di prestazioni di cui all’art. 4.

## **Articolo 3 – Requisiti di ammissione alla procedura**

1. Alla data di presentazione della domanda di accreditamento il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) autorizzazione allo svolgimento dell’attività sanitaria rilasciata secondo le vigenti norme nazionali e/o regionali;
  - b) iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla CCIAA competente per le specifiche attività oggetto della proposta di accreditamento;
  - c) regolarità ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio;
  - d) non essere azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; oppure, essere azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, indicando numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca, giudice emittente, natura del provvedimento, nominativo del custode o dell’amministratore giudiziario o finanziario (da indicare obbligatoriamente nelle note della procedura di richiesta di accreditamento);
  - e) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non avere pendenti nei propri confronti procedimenti volti alla dichiarazione di tali stati;

- f) assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 1423 del 27 dicembre 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575 del 31 maggio 1965, nei confronti del titolare dell'impresa o del direttore sanitario, se si tratta di impresa individuale; nei confronti dei soci o del direttore sanitario, se si tratta di società in nome collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore sanitario, se si tratta di società in accomandita semplice; nei confronti dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza, del proprio direttore sanitario, del socio unico (persona fisica) ovvero del socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- g) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per tutti i reati di cui all'art.80, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nei confronti del titolare dell'impresa o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; nei confronti dei soci o del direttore sanitario, se si tratta di società in nome collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore sanitario, se si tratta di società in accomandita semplice; nei confronti dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza, del proprio direttore sanitario, del socio unico (persona fisica) ovvero del socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- h) insussistenza di condanne a carico del titolare dell'impresa o del direttore sanitario, se si tratta di impresa individuale; a carico dei soci o del direttore sanitario, se si tratta di società in nome collettivo; a carico dei soci accomandatari o del direttore sanitario, se si tratta di società in accomandita semplice; a carico dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza del proprio direttore sanitario, del socio unico (persona fisica) e del socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, per le quali i medesimi abbiano beneficiato della non menzione;
- i) regolarità contributiva (DURC online in corso di validità per tutte le sedi operative nazionali del fornitore del servizio);
- j) regolarità rispetto alla normativa antimafia;
- k) non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- l) non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
  - m) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.
2. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia nella propria disponibilità una pluralità di strutture, può chiederne l'accREDITAMENTO e, per ogni struttura esecutrice eventualmente indicata nella domanda, deve indicare il Direttore Sanitario, il quale deve essere in possesso dei requisiti e nominato con le modalità previste dalla normativa della Regione di appartenenza.
  3. Tutti i requisiti di cui al comma 1 debbono essere oggetto di autodichiarazione, ex D.P.R. n. 45 del 2000, in linea con le previsioni di cui al successivo art. 6, punto 3.
  4. I soggetti proponenti dichiarano di essere consapevoli che è facoltà dell'Istituto procedere in qualsiasi momento alla verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex DPR 445/2000.
  5. In caso di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 76 della normativa di cui al comma precedente.
  6. Il mancato possesso di uno solo dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, determinerà l'esclusione dalla procedura di accREDITAMENTO.

#### **Articolo 4 – Prestazioni oggetto dell'accREDITAMENTO**

1. I "pacchetti" di screening oggetto dell'accREDITAMENTO debbono essere eseguiti secondo il protocollo sanitario riportato in tabella e al costo massimo indicato.

<b>Tipologia di screening</b>	<b>Protocollo sanitario</b>	<b>Prezzo max</b>
<b>Tumori dell'apparato genitale maschile</b>	Visita urologica Ecografia pelvica sovrapubica Ricerca Antigene Prostatico Specifico (PSA e PSA Free)	€ 150,00
<b>Tumori dell'apparato genitale femminile</b>	Visita ginecologica Ecografia pelvica sovrapubica Pap test	€ 150,00
<b>Tumori della pelle</b>	Visita dermatologica Dermatoscopia (microscopia ad epiluminescenza)	€ 120,00

2. Il richiedente la prestazione di screening dichiarato vincitore riceve un voucher spendibile presso qualsiasi struttura accreditata.
3. Il voucher, da esibire in sede di prenotazione, ha una validità di **60 giorni** dalla data della comunicazione in area riservata della disponibilità del voucher. Ai sensi del presente Convenzionamento, il tempo di attesa massimo dalla data di prenotazione dell'utente, per non incorrere nelle penali previste al successivo Art. 10, comma 3, non deve superare il termine di 20 giorni lavorativi.
4. Il referto medico, oltre a restituire i risultati dell'esame strumentale, deve dare eventuali indicazioni in ordine alle necessità di ulteriore approfondimento diagnostico.

### **Articolo 5 – Accreditemento**

1. I soggetti proponenti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, verranno inclusi nell'elenco delle strutture accreditate che verrà pubblicato sul sito istituzionale e su idonei veicoli di informazione al pubblico.
2. La struttura accreditata si impegna sin da subito a comunicare all'INPS in forma anonima e nel rispetto della normativa Privacy gli esiti degli screening eseguiti. La tempistica e le modalità di trasmissione delle suddette evidenze costituiranno oggetto di apposita informativa.

### **Articolo 6 - Modalità e tempi della procedura**

1. Le proposte di accreditemento per la presente campagna di screening dovranno essere presentate, esclusivamente e a pena di irricevibilità, per via telematica a decorrere **dalle ore 12,00 del 1° febbraio 2022** accedendo dalla home page del sito internet istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it).
2. Per procedere all'accreditemento:
  - selezionare l'opzione "Prestazioni e servizi>Servizi";
  - impostare il criterio di ricerca "Testo libero" con il testo "Screening sanitario";
  - selezionare il servizio "Procedura di accreditemento Società Fornitrici Verifica e Riscatto Voucher";
  - procedere con l'inserimento delle credenziali di accesso.
3. Il primo accesso dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'azienda; dopo l'inserimento di codice fiscale e SPID (o altre credenziali di accesso) sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui andranno riportati tutti i dati identificativi del soggetto richiedente.
4. Il legale rappresentante dovrà rendere la seguente dichiarazione: "Il rappresentante legale della struttura proponente con la presente chiede di aderire al Progetto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Avviso "Screening gratuito per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche" nelle modalità ivi disciplinate".
5. Il legale rappresentante deve, altresì, dichiarare che:

- a) In caso di pluralità di strutture esecutrici "ciascun soggetto esecutore è in possesso della capacità di svolgimento delle 3 prestazioni di screening oggetto dell'Avviso di convenzionamento con relativa visita specialistica e valutazione del referto ed accetta le condizioni economiche ivi indicate".
- b) Il rappresentante legale dichiara di "impegnarsi a trasmettere al soggetto aggregatore in forma anonima le risultanze dello screening secondo la tempistica e le modalità indicate all'art. 8 dell'avviso di accreditamento".
- c) Il rappresentante legale dichiara che "la struttura è in possesso dei requisiti previsti agli Artt. 2 e 3 dell'avviso di accreditamento e di essere a conoscenza che la mancanza di uno solo dei requisiti determinerà l'esclusione dalla procedura di accreditamento".
- d) Il rappresentante legale dichiara che "ciascuna delle strutture esecutrici è in possesso dell'autorizzazione prevista dalla normativa nazionale e regionale di riferimento per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";
- e) Il rappresentante legale dichiara che "il direttore sanitario di ciascuna delle strutture esecutrici è in possesso dell'autorizzazione.
6. Il legale rappresentante, accedendo alla procedura, sarà tenuto ad autocertificare, contrassegnandoli con un segno di spunta, il possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente avviso, con assunzione di ogni responsabilità civile e penale in relazione alla veridicità delle stesse.
7. Il legale rappresentante dichiara altresì, contrassegnando l'elenco con un segno di spunta, che le strutture presentate sono conformi ai requisiti minimi di cui agli artt. 2 e 3 del presente Avviso.
8. L'accesso successivo potrà essere delegato ad altro operatore: nel campo dedicato dovranno essere indicate tutte le strutture esecutrici disponibili, la loro ubicazione geografica e il loro codice fiscale.
9. Il rappresentante legale e i soggetti delegati ad operare in procedura devono preventivamente presentare la richiesta di abilitazione ai servizi telematici (Mod RA013) indirizzata alla Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento Metropolitano di competenza.
10. Tutti i campi devono obbligatoriamente essere compilati.
11. Ciascuna struttura verrà contrassegnata da un codice.

#### **Articolo 7 - Istruttoria e pubblicazione elenco operatori accreditati**

1. Le proposte di accreditamento dei pacchetti formativi, presentate con le modalità descritte nel precedente articolo, saranno istruite dalla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, che verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al presente Avviso.
2. Qualora il richiedente ometta di compilare, contrassegnare e/o allegare quanto richiesto la proposta sarà respinta.
3. La Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali si riserva la facoltà di acquisire eventuali chiarimenti e/o integrazioni, mediante la



stessa procedura informatica oppure all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di accreditamento.

4. Qualora i soggetti richiedenti non forniscano, con le stesse modalità di trasmissione di cui al comma precedente, i chiarimenti e le integrazioni richieste entro il termine di 3 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta, l'istanza di accreditamento sarà definitivamente respinta.
5. Al termine dell'istruttoria, le strutture risultate conformi alle caratteristiche richieste saranno inserite in un apposito elenco on line, fruibile dal Portale Istituzionale nella specifica sezione dedicata al presente Avviso.
6. L'elenco sarà articolato per Regione e provincia.
7. Sarà inoltre possibile accedere alla ricerca attraverso i seguenti filtri:
  - Regione
  - Provincia
  - Comune.
8. I beneficiari riceveranno un voucher, provvisto di QR CODE, che dovranno presentare alla struttura prescelta per la somministrazione di una delle prestazioni previste. La struttura accreditata procederà alla validazione del voucher in via telematica e, all'esito positivo, potrà procedere allo screening.

#### **Articolo 8 – Fatturazione e modalità di pagamento**

1. All'atto dell'inserimento dei dati identificativi del soggetto proponente, il rappresentante legale dovrà indicare nell'apposito campo il codice IBAN sul quale andranno accreditati i pagamenti delle prestazioni.
2. Nel caso in cui il soggetto proponente dia la disponibilità di una pluralità di strutture, il pagamento avverrà comunque, solo sull'IBAN del soggetto proponente indicato nell'anagrafica. Nel caso in cui le strutture disponibili abbiano una contabilità separata dal soggetto principale che si vuole mantenere distinta, ciascuna struttura facente parte del gruppo dovrà procedere individualmente all'accredimento.
3. I soggetti accreditati, ai fini del pagamento delle prestazioni effettuate, dovranno emettere regolare fattura con descrizione della prestazione eseguita e codice fiscale del beneficiario. La suddetta fattura dovrà essere inserita sull'apposita piattaforma informatica e, all'atto dell'allegazione in procedura, la struttura dovrà contestualmente dichiarare di impegnarsi alla trasmissione in forma anonima ed aggregata dei risultati dello screening secondo la tempistica e le modalità che l'INPS si riserva di comunicare e che costituiranno oggetto di specifica informativa, come previsto dal precedente art. 5, comma 2.

4. L'INPS procederà ogni giorno 10 del mese al saldo delle fatture pervenute nel secondo mese precedente con bonifico accreditato sull'IBAN comunicato all'atto della richiesta di adesione.

#### **Articolo 9 – Verifiche e controlli**

1. I soggetti proponenti si impegnano a consentire all'Inps di effettuare, con ampia ed insindacabile facoltà, verifiche e controlli circa la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso. A tal fine i soggetti proponenti renderanno immediatamente disponibili i documenti e le informazioni richieste. Nessuna limitazione potrà essere opposta in relazione a questioni di tutela della riservatezza di dati personali, per il cui trattamento, da parte dell'Inps, sarà acquisito, a cura del soggetto accreditato, ove necessario, il relativo consenso.
2. L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto dei requisiti minimi del presente Avviso. I controlli sono finalizzati a verificare la conformità delle dichiarazioni rese in sede di accreditamento rispetto ai servizi erogati.
3. Qualora, a seguito delle verifiche e controlli effettuati, la prestazione resa dovesse risultare non conforme alla descrizione del protocollo sanitario di cui all'art. 4, l'Istituto notificherà al rappresentante legale i propri rilievi; il rappresentante legale dovrà provvedere tempestivamente, e comunque non oltre le 48 ore successive alla comunicazione, ad eliminare le difformità riscontrate.
4. Qualora, a seguito delle predette verifiche e controlli, l'esecuzione della prestazione dovesse risultare non conforme ai requisiti minimi obbligatori, l'Istituto procederà, laddove ne sussistano i presupposti, all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

#### **Articolo 10 – Penali**

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 l'Istituto eseguirà controlli anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. L'accertamento di false dichiarazioni in relazione ai requisiti soggettivi per l'accreditamento di cui all'art. 3 dell'Avviso, comporterà altresì l'esclusione dalla presente procedura di accreditamento.
3. Nei casi in cui le prestazioni eseguite si rivelino carenti in tutto in parte delle caratteristiche oggetto di accreditamento, l'INPS si riserva la facoltà di applicare penali per ciascuna difformità riscontrata e contestata al soggetto fornitore, nella misura percentuale seguente:

- Mancata disponibilità delle prestazioni oggetto di accreditamento o mancato rispetto del termine massimo di 20 giorni intercorrente tra la prenotazione e l'effettuazione dello screening, ovvero del termine di 7 giorni tra la data del referto dello screening dell'apparato genitale maschile e femminile e la visita specialistica di restituzione: 20% del contributo individuale sostenuto da INPS.
  - Mancata comunicazione dei dati anonimi e aggregati degli esiti delle prestazioni rese: 10% del valore totale delle prestazioni rese nel mese di riferimento.
4. E' fatta salva, comunque, la facoltà per l'Inps di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni presso le competenti sedi giudiziali.
  5. Le penali di cui ai commi precedenti sono da intendersi a ristoro del danno subito dall'Istituto a seguito della non conformità dei servizi effettivamente resi con quanto oggetto di accreditamento rispetto ai servizi effettivamente resi, che crea una lesione dell'interesse pubblico espresso dall'Istituto con la pubblicazione del presente avviso. L'applicazione delle penali non preclude all'utente o a terzi la possibilità di esercitare il diritto al risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale dagli stessi subito.
  6. L'applicazione delle penali ed ogni altra eventuale richiesta di risarcimento danni attiene esclusivamente al rapporto tra l'Istituto medesimo e le strutture accreditate, in relazione all'eventuale mancato rispetto dei requisiti della prestazione da eseguirsi. L'Istituto resta estraneo al rapporto contrattuale tra la struttura ed i beneficiari, non risponde di eventuali inadempienze contrattuali, né dei danni eventualmente recati all'utente e, pertanto, non potrà essere coinvolto in eventuali controversie tra le parti e con terzi.
  7. Le penali verranno applicate mediante comunicazione scritta.

#### **Articolo 11 - Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali - Area Politiche di assistenza ed inclusione sociale per gli iscritti ai fondi mutualistici -, Via Aldo Ballarin n.42 00142 ROMA.

#### **Articolo 12 – Ricorsi**

1. In caso di ricorsi giudiziari tra l'INPS e i soggetti fornitori del servizio il foro competente è quello di Roma.

#### **Articolo 13 - Note Informative**

1. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali - Area Politiche di assistenza ed inclusione sociale per gli iscritti ai fondi mutualistici -, Via Aldo Ballarin n.42 00142

ROMA. Per problematiche di carattere esclusivamente tecnico è possibile scrivere alla casella istituzionale:  
[supportotecnico.accreditamento@inps.it](mailto:supportotecnico.accreditamento@inps.it)

Roma, 31 gennaio 2022

*f.to in originale*  
Il Direttore centrale  
Valeria Vittimberga